



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- ROSIN GIUSEPPE Presidente
- PARONUZZI LUIGI Relatore
- GARBIN LUCIANO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1576/2015
depositato il 28/07/2015

- avverso la sentenza n. 38/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TREVISO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dall'appellante:
BONACINA RUGGERO
VIA MARZAMINE 22 31030 CARBONERA TV

difeso da:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01CE02310-PROT. 100458/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1576/2015

UDIENZA DEL

26/04/2016 ore 09:30

N°

739/5/16

PRONUNCIATA IL:

26-04-16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 GIU. 2016

Il Segretario

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA -Sez. 5^-**

RGA 1576/15

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso notificava al sig . Ruggero Bonacina, esercente l'attività di promotore finanziario, avviso di accertamento relativo all'anno 2008 disconoscendo costi per € 39.791,55 , in quanto non documentati, non inerenti e/o oggettivamente inesistenti.

Il contribuente instaurava sia il procedimento di adesione che quello di mediazione , e non trovando questi, esito positivo, proponeva tempestivo ricorso presso la Ctp di Treviso avverso l'atto impositivo eccependo le seguenti motivazioni:

- Nullità dell'avviso per violazione art. 41 bis DPR 600/73
- Nullità dell'atto pere carenza di motivazione ed inosservanza dell'onere della prova
- Violazione dell'art 7 legge 212/2000 statuto contribuente
- Piena legittimità dei costi disconosciuti dall'Ufficio
- Illegittima quantificazione delle sanzioni per carenza di motivazione.

I primi giudici respingevano il ricorso , compensando le spese di giudizio.

Propone ora appello la parte e si costituisce in giudizio l'ufficio presentando controdeduzioni .

L'appellante sottolinea la carenza di motivazione della sentenza di prime cure laddove ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio e confermato la ripresa a tassazione dei costi disconosciuti in atti riprende pertanto l'esposizione di tutti i costi ritenuti non deducibili specificandone la loro detraibilità per:

- conto 721.2 energia elettrica deducibile al 50% 685,70 pag 5
- conto 721.3 spese telefoniche ordinarie € 335,95, conto 721,11 riscaldamento deducibile al 50% € 1.266,83; conto 721,22 spese gestione rifiuti urbani deduzione 50% € 59,17; conto 721,30 canone acquedotto deduz.50% € 40,17 pag 9
- conto 727.4 canoni locazioni macchine ufficio € 1715,66 pag 10

-conto 742.1 cancelleria varia € 25.49 pag 13

-conto 743.7 abbonamenti a libri e pubblicazioni e quotidiani pag.14

-conto 743.87 Abbonamento a Sky pag16 € 498.95

-conto 744.7 Fatture da ricevere per servizi € 26.000 pag 16-17

Si sofferma sull'onere della prova che per la fattispecie risulta a carico dell'Ufficio , a tal proposito cita la sentenza della Corte Cassazione n.9363 che così sancisce pag 20

e rileva come l'AF non fornisca alcuna prova in merito all'inesistenza oggettiva delle prestazioni eseguite dalla Rive sas limitandosi a fondare la ripresa su semplici affermazioni.

Non condivide la sentenza di prime cure laddove a riguarda dei premi assicurativi per auto, tasse di circolazione, spese manutenzione afferma che trattasi di spese relative alla seconda auto, non detraibili visto che il ricorrente già detrae i costi di un'altra auto in considerazione che l'art 164del Tuir non pone vincoli numerici ai veicoli ammessi in deduzione quando si verte su imprese commerciali

Sulle sanzioni rileva la palese carenza di motivazione non essendo stati enunciati i motivi e l'infondatezza ed illegittimità della sanzione comminata per presentazione di dichiarazione infedele Ripropone in seguito eccezioni su cui i primi giudici non si erano pronunciati quali:

-Violazione dell'art 41 bis DPR 600/73 pag 30 poiché la norma prevede al fine di poter emettere un avviso ai sensi dell'art 41 bis che vi siano a) elementi certi e precisi b) e che siano tali da consentire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato , nel caso in specie risulta per tabulas come non sussista nessuno di questi due presupposti pag 31violazione dell'art 7 Legge 212/2000 che dispone : qualora se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere necessariamente allegato all'atto che lo richiama. Conseguentemente la mancata allegazione degli atti ai quali l'avviso fa riferimento , in particolar modo la documentazione contabile richiamata in atti ha una specifica rilevanza di carattere processuale poiché impedisce al Collegio la valutazione dell'effettività della violazione e della conseguente correttezza dell'operato dell'AF .

Riprende pure l'eccezione in merito alla mancata sottoscrizione di firma dell'atto impugnato poiché chi l'ha sottoscritto non appartiene alla carriera dirigenziale ma risulta essere mero incaricato di funzioni dirigenziali e quindi manca il requisito previsto dalla norma cioè la qualifica funzionale che avrebbe permesso di rendere valida la delega.

Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese

L'Ufficio replica punto su punto

Sulla nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione rileva la sua tardività poiché parte avversa avrebbe dovuto eccepire suddetto motivo già in prima istanza e pertanto deve essere considerato inammissibile e riprende le motivazioni già espresse in prime cure in merito ai costi ritenuti indeducibili.

Conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Osserva

Preliminarmente il Collegio rileva la tardività dell'eccezione sollevata dal contribuente in merito al difetto di sottoscrizione in quanto non sollevato in prime cure, e pertanto viene considerato inammissibile.

Esaminati gli atti in causa e a seguito dell'audizione delle parti, la Commissione inerentemente alle imposte relative ai redditi come pure per il Tributo Iva analizza e pondera le poste oggetto di contestazione.

-Energia elettrica deducibile al 50% : Il Collegio considera e ritiene palese l'inerenza della spesa all'attività svolta dalla parte essendo un costo relativo alla produzione del reddito, non potendosi di certo considerare i due immobili posseduti, uno a Carbonera, l'altro a Jesolo come adibiti ad uso esclusivo all'esercizio dell'impresa, né tanto meno la stanzetta presso l'Istituto Bancario Fideuram.

La parte in merito all'immobile sia di Jesolo che di Carbonera forniva prova, già in prime cure, dell'uso promiscuo degli immobili ed in riferimento alla stanza presso l'istituto bancario si evince trattasi di una piccola superficie di 6 mq. Si rileva che ai fini dell'attribuzione dell'art 64 DPR

617/86 ciò che individua e riscontra è l'utilizzabilità o meno di un completo immobile adibito esclusivamente ad esercizio dell'impresa, circostanza che non appare per il caso in specie.

Similmente le spese telefoniche ordinarie, di riscaldamento, di gestione rifiuti urbani, canone di acquedotto e fognature appaiono inerenti essendo relative allo stabile sito in Carbonera adibito ad uso promiscuo.

A riguardo delle spese per canoni di locazione macchine ufficio il contribuente fornisce prova della documentabilità avendo allegato copia di n. 8 fatture emesse dalla ECS Italia spa; contratti stipulati tra la Fideuram e il contribuente; scheda tecnica relativa ad un computer portatile, del resto lo stesso Ufficio riteneva inerenti tali costi.

In merito alle spese per noleggio auto si constata che sono state dedotte appropriatamente come quanto disposto dall'art. 164 del Tuir.

Relativamente alle spese di rappresentanza e spese per alberghi e ristoranti anche in questo caso è stata dimostrata l'inerenza in quanto le spese sono connesse all'attività di promotore finanziario esercitata dal sig. Bonacina e similmente per le spese di cancelleria.

Si ritiene pure inerenti all'attività esercitata le spese relative agli abbonamenti libri e quotidiani in quanto l'attività svolta dalla parte comporta l'informazione sulla tendenza e sviluppo del mercato finanziario sia a livello locale che nazionale, similmente per l'abbonamento a Sky poiché per seguire informazioni economiche e finanziarie specifiche, comporta l'acquisto globale del programma emesso da suddetta emittente.

In attinenza al costo della fattura emessa da RIVE sas l'AF asserisce la non inerenza dei costi, affermando poi l'indeducibilità del costo considerandolo una spesa oggettivamente inesistente, in tal modo sia pur indirettamente dà atto della concretezza della spesa., l'inerenza si evince dalla contratto stipulato con la società e dal suo status al fine di fornire alla clientela un servizio di buon spessore professionale in quanto la società si interessa di problematiche ed analisi dinamiche di mercati finanziari esteri in specie anglosassoni. La parte conferiva l'essenza dei servizi forniti ed il sostenimento dei costi tramite la relativa fattura e come la documentazione allegata in prime cure

dimostrasse un modello e prova delle ricerche e degli studi di mercato reali e tangibili attuati dalla RIVE sas; il fatto che i soci siano moglie e marito non assume rilevanza ai fini fiscali essendo la RIVE sas un soggetto terzo che assume una propria autonomia nei confronti della parte.

In riferimento ai premi assicurativi auto, tasse di circolazione, spese manutenzione sono da considerarsi inerenti, stante che l'art. 164 Tuir non stabilisce e non mette limiti numerici in merito agli autoveicoli ammessi in deduzione in relazione ad imprese commerciali e che suddette spese sono connesse con l'attività di promotore finanziario del sig. Bonacina che per acquisire e visitare clientela ha necessità di muoversi.

Si ritiene altresì che in merito ad accertamenti di imposte sui redditi e pure per il tributo Iva, in ipotesi di costi documentati da fatture e/o da altra documentazione che l'AF ritenga inerenti ad operazioni inesistenti, non spetti al contribuente provare che detti costi siano effettivi, bensì all'AF che asserisce la falsità dei documenti e conseguentemente l'inesistenza dei costi dedotti a dar prova che tali operazioni in realtà non sono mai state poste in essere. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 18446/12 e n. 16338/14

Le sanzioni per quanto suddetto non trovano applicazione.

Altri motivi ne vengono assorbiti.


P.Q.M.

Letti gli art.15,35 e 36 Dlgs n.546/92, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio proposto da Bonacina Ruggero, condanna l'AF alla rifusione delle spese per l'intero giudizio quantificate in € 1.000,00 (mille) più accessori.

Venezia Mestre 26/04/2016

Il Relatore

Dott. Luigi Paronuzzi



Il Presidente

Dott. Giuseppe Rosin

